

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1199)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GOMBI, GELMINI, MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI, SACCHETTI, ZANARDI, SECCI, MAMMUCARI e VALENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1960

Norme relative ai noli dei contatori elettrici

ONOREVOLI SENATORI. — Già altre volte è stata richiamata l'attenzione del Parlamento su la ingiustificata applicazione da parte delle società erogatrici di energia elettrica, a carico degli utenti dei diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori. Nel corso del recente dibattito al Senato (intervento del senatore De Luca Luca) per l'approvazione della legge 24 dicembre 1959, n. 1171, relativa alla « Fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1949 n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica » (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1960) è stato autorevolmente riproposto il problema, asserendo come gli utenti, non debbano, in futuro, pagare per il noleggio dei contatori di energia elettrica.

Il legislatore prese implicitamente in considerazione l'argomento, allorchè, con il decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, ha riconosciuto all'utente il diritto alla proroga dei

contratti alle condizioni vigenti all'entrata in vigore del suddetto decreto. In vista di tale decreto, come è noto, per la concessione degli aumenti sulle tariffe o sui prezzi dei pubblici servizi viene fatto riferimento alle tariffe o ai prezzi bloccati nel 1942. Tali aumenti sono disposti, a partire dal 1947 con provvedimenti amministrativi del Comitato interministeriale prezzi.

Il provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948, emanato dal C.I.P., escluse dalla applicazione dei coefficienti di aumento i diritti fissi per nolo contatore ed altri introiti accessori; ed è solamente con il provvedimento C.I.P. n. 620 del 28 dicembre 1956, che ai suddetti diritti fissi viene applicata la maggiorazione del 2.300 per cento, con la limitazione che l'importo risultante non superi, in complesso, i massimi di 80, 90, 100 lire per ciascun bimestre, a seconda dell'ampereaggio dei contatori.

Se questa è, per sommi capi, la normativa vigente in materia mista di provvedimenti legislativi e di provvedimenti amministrativi, appare senz'altro giustificata la proposta di

un intervento di carattere legislativo, che valga soprattutto a fissare alcuni principi generali in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica; oltre che ad arrecare un beneficio economico, per la verità non rilevante, agli utenti di energia elettrica per uso di illuminazione privata.

Che sia possibile la soppressione di tale onere a carico degli utenti, senza che le imprese elettriche siano legittimate a chiederne il consolidamento nella tariffa, appare evidente solo che si ponga mente ai grandi vantaggi che alle imprese distributrici di energia elettrica derivano dalla introduzione di accorgimenti tecnici destinati a produrre incalcolabili aumenti di valore delle reti. La misura di aumento della tensione, cui fa riferimento la legge n. 1171 del 24 dicembre 1959, sopra citata su la « normalizzazione delle reti di distribuzione », comporta una vera e propria rivalutazione tecnico-economica delle reti; il crescente ricorso alla applicazione di quadri accentrati per il collocamento dei contatori e per la effettuazione simultanea delle « letture », riduce grandemente le spese di esercizio commerciale; la adozione sempre più diffusa di tariffe promiscue per illuminazione ed usi elettrodomestici, consente la eliminazione di apparecchi di misura, e semplifica grandemente le operazioni di fatturazione, con sensibili riduzioni di spese; la introduzione — che è imminente anche nel nostro Paese — di telecomandi su le reti di distribuzione, consente migliore distribuzione di carichi, economie di reti, utilizzazione più efficiente degli impianti. Il progresso tecnico non può tradursi solamente in benefici per il distributore ed in oneri per gli utenti!

Ma la questione che meglio illustra la portata della presente proposta e gli scopi che la stessa si prefigge, è quella della struttura delle tariffe per illuminazione privata. In materia va chiaramente affermato il principio che la tariffa compensa *tutti* gli oneri del distributore; il bene che viene consumato è l'energia, ed esso va valutato all'uscita dall'apparecchio di misurazione. I livelli attuali delle tariffe per illuminazione

privata sono tali da giustificare pienamente questa affermazione, e da non richiedere che altri oneri, oltre quelli tariffari, vengano addossati agli utenti.

Per raddoppiare l'energia venduta non è necessario certamente il raddoppio degli impianti. Lo sviluppo della rete si è verificato in misura inferiore a quello della quantità di energia venduta; questo spiega perchè il coefficiente 24 di rivalutazione delle tariffe comporti ricavi remunerativi per le imprese elettriche, la floridezza delle quali è generalmente riconosciuta. In altri termini appare del tutto priva di fondamento economico la tesi sostenuta dagli industriali elettrici privati, e che è perspicuamente esposta per esempio dall'ingegnere Ferrerio (*L'Energia elettrica*, febbraio 1948, p. 48), allorquando lamenta che per le corrisposte accessorie si continui « nonostante tutto quello che si è detto e si è scritto da tecnici ed economisti, a considerarle, anzichè come una base del prezzo, come "nolo del contatore" in base ad una terminologia che risale ai primordi dell'industria ». Uno studioso delle tariffe dell'energia elettrica, osserva giustamente nel suo trattato pubblicato a cura del Consiglio nazionale delle ricerche (Giorgio L. Cases: *La vendita dell'energia elettrica nelle abitazioni*) come « non si può negare che l'entità dell'aliquota proveniente dalle corrisposte accessorie sia tale (e tanto più in rapporto al basso consumo unitario) da toglierle il carattere di « nolo » e conferirle invece il carattere di « quota fissa » (nota 21 a pagina 21).

È evidente lo sforzo fatto per sostenere la opportunità della sopravvivenza dei « noli », mutandone la qualità, fino a farli divenire una specie di quota fissa, applicata ad una tariffa a contatore! Non è necessario un grande sforzo per dimostrare come nella tariffa a contatore tutti i costi costanti siano già rapportati ai costi variabili, e non vi sia quindi posto per una ulteriore « quota fissa », a meno che non si voglia al tempo stesso ridurre drasticamente il livello tariffario.

In realtà si tratta di cancellare dal sistema tariffario una sopravvivenza dei « primordi dell'industria », che insieme ad altre sopravvivenze proprie di un sistema contrattualistico privato (depositi infruttiferi, difficoltà nell'ottenere copia dei contratti, mancanza di pubblicità delle tariffe, richiesta di contributi per allacciamenti, aumenti di potenza ecc. ecc.) sottolineano la ineguaglianza sostanziale fra i due contraenti, e mentre rendono l'uno arbitro assoluto di

ogni decisione, mettono l'altro nella condizione meno favorevole per tutelare i propri interessi.

È perciò auspicabile che la norma proposta, per il suo valore di principio, per la spinta verso un sistema di effettivi « prezzi pubblici », per la portata economica, per la considerazione degli interessi non soltanto economici ma anche giuridici degli utenti, trovi favorevole e sollecito accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Gli utenti di energia elettrica non sono tenuti a versare, sotto alcuna denominazione, diritti fissi per nolo contatore, ivi compresi gli eventuali diritti accessori per lettura contatore, nolo presa colonna montante, diritto di esazione od altro.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle utenze a cottimo che fruiscono di tariffe popolari.

Sono abrogate le disposizioni del capitolo II, paragrafo 2, secondo capoverso e successivi del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 del Comitato interministeriale prezzi.